



15299/05

ESSENTI IN CASAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Dott. Sergio MATTONE | - Presidente - | R.G.N. 20017/03 |
| Dott. Pietro CUOCO | - Rel. Consigliere - | 21262/03 |
| Dott. Raffaele FOGLIA | - Consigliere - | Cron. 15299 |
| Dott. Pasquale PICONE | - Consigliere - | Rep. |
| Dott. Aldo DE MATTEIS | - Consigliere - | Ud.06/04/05 |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del

Dott. Leopoldo Luigi Conforti e del Dott. Alberto

Gaudino, nelle rispettive qualità di Senior Vice

President "Fiscal, Legal and Company Affairs" e di

Vice President "Human Resources and Organizational

Development", elettivamente domiciliati in ROMA VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato

GIUSEPPE CONSOLO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

- ricorrente -

2005

contro

1675

DESIBIO ANTONIO;



- intimato -

e sul 2° ricorso n° 21262/03 proposto da:

DESIBIO ANTONIO, già elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GREGORIO VII 416, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del
Dott. Leopoldo Luigi Conforti e del Dott. Alberto
Gaudino, nelle rispettive qualità di Senior Vice
President "Fiscal, Legal and Company Affairs" e di
Vice President "Human Resources and Organizational
Development", elettivamente domiciliati in ROMA VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE CONSOLO, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2057/03 della Corte d'Appello
di ROMA, depositata il 14/05/03 R.G.N. 5659/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/05 dal Consigliere Dott. Pietro
CUOCO;

udito l'Avvocato PASSARO per delega CONSOLO;



udito l'Avvocato CLEMENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

IL CASO.it

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 gennaio 1992 il Pretore di Roma dichiarò il diritto di Antonio Desibio, dipendente della ALITALIA S.p.a., all'attribuzione dei biglietti gratuiti e condannò la Società a rilasciargli i biglietti Milano – Dakar – Milano nonché i biglietti Roma – Milano – Roma per i suoi familiari.

Con sentenza del 16 settembre 1998 il Tribunale di Roma, su appello della ALITALIA S.p.a., dichiarò il (più limitato) diritto del ricorrente ad usufruire delle facilitazioni concesse dalla Società previste dall'ordine di servizio n. 47 del 1981 e dal correlativo Allegato, per l'acquisto d'un biglietto aereo sulla tratta Milano – Dakar – Milano e d'un biglietto aereo sulla tratta Roma – Milano – Roma, nonché d'un biglietto per sé ed i suoi familiari sulla tratta Milano – Roma.

Questa decisione è stata annullata con sentenza 30 marzo 2001 n. 4773 della Corte di Cassazione, che ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma.

Con sentenza del 14 maggio 2003 il predetto Giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire delle facilitazioni concesse dalla Società previste dall'ordine di servizio n. 47 del 1981, per l'acquisto d'un biglietto aereo sulla tratta Milano – Dakar – Milano e d'un biglietto aereo sulla tratta Roma – Milano – Roma, ed ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.

Premette il giudicante che il ricorso in riassunzione, “depurato” dalle parti inammissibili (censure relative all'applicabilità del principio di diritto affermato dalla sentenza di cassazione, nonché questioni estranee al *thema*

decidendum), ed in applicazione del principio di conservazione, era da ritenere ammissibile.

Come rilevato dalla sentenza della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva ritenuto che la concessione in modo continuativo, a decorrere dal 16 giugno 1981, a favore di tutto il personale, di facilitazioni, quale comportamento divenuto vincolante e necessario, integrava un uso aziendale.

Secondo la sentenza rescindente, tuttavia, il giudizio del Tribunale, per cui la clausola che subordina il beneficio alla “meritevolezza” del dipendente come valutata dalla Società integrerebbe una condizione meramente potestativa e pertanto nulla, era infondato; ciò, in quanto, anche in assenza di specifiche indicazioni, esistono parametri oggettivi (desumibili dal codice civile, dalla contrattazione collettiva e dalle norme aziendali) per la datorile valutazione del comportamento del dipendente e per il conseguente controllo giudiziale di questa valutazione. E pertanto la ritenuta nullità della clausola (che peraltro determinerebbe la nullità dell’intera obbligazione) non sussiste.

Nel caso in esame, tuttavia, la negativa valutazione della meritevolezza, data dalla Società, in assenza di riscontro oggettivo (l’assunto che ne costituiva il fondamento – scarsa collaborazione, scarso coinvolgimento, scarsa produttività e puntualità, reiterata non ammissione al corso per il passaggio di qualifica), era infondata.

In ordine al contenuto del diritto, l’Ordine di servizio n. 47 del 1981 ed il relativo allegato non prevedevano biglietti gratuiti, bensì solo uno



sconto sul relativo acquisto. In questi limiti il diritto dedotto in controversia era da affermare.

La particolarità della questione e la reciproca soccombenza delle parti giustificavano l'integrale compensazione delle spese.

Per la cassazione di questa sentenza l'ALITALIA S.p.a. propone ricorso, articolato in tre motivi, illustrati con memoria; Antonio Desibio resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, cui la Società resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché contraddittorietà della motivazione, la Società sostiene che il ricorrente in riassunzione si era limitato a censurare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ad introdurre nuove questioni, estranee al *thema decidendum*, ed a chiedere una nuova ed autonoma individuazione di principi di diritto da applicare per la definizione della controversia: nulla aveva esposto né chiesto di provare, in ordine all'applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione ed "in merito alla legittimità o meno del giudizio di (im)meritevolezza mosso dalla Compagnia aerea nei suoi confronti".

Pur rilevando queste carenze, la sentenza di rinvio, aveva contraddittoriamente ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione, ed aveva conseguentemente pronunciato *ultra petita*.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 121 cod. proc. civ.

nonché contraddittorietà della motivazione, la ricorrente principale sostiene che “il principio di conservazione dell’atto attiene all’aspetto formale e non certamente sostanziale dell’attività difensiva”; e tuttavia la sentenza di rinvio aveva illegittimamente applicato questo principio al contenuto sostanziale dell’atto di riassunzione.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, la ricorrente principale sostiene che il giudicante, nel ritenere non provato il giudizio di immeritevolezza espresso dalla Società, non aveva indicato la ragione per cui aveva disatteso quanto accertato dal giudice di prime cure su questo giudizio.

4. Con il ricorso incidentale Antonio Desibio sostiene che, pur nella pretestuosità delle ragioni addotte dalla Società e nella temerarietà della stessa pretesa, il giudice, con “il generico richiamo a motivi di giustizia”, aveva disposto la compensazione delle spese dell’intero processo.

5. I ricorsi, essendo interconnessi e proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

6. I motivi del ricorso principale, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7. Il ricorso per riassunzione conteneva delle parti inammissibili. Lo afferma la stessa sentenza impugnata. Questa ritiene tuttavia che una parte dell’atto era ammissibile.

La censura proposta con il primo motivo, nel contestare questa seconda affermazione, si limita alla mera esposizione d’un assunto. Non indicando l’ulteriore contenuto del ricorso e le ragioni della pretesa

inammissibilità, né alcun elemento conferente a far ritenere che il ricorso in riassunzione si esaurisse nelle inammissibili proposizioni riconosciute dalla stessa sentenza^{essa} è inammissibile.

8. Il principio della libertà di forma, quale riconoscimento dell'idoneità dell'atto a conseguire lo scopo per la generale assenza di prescrizioni, resta ben distinto dal principio di conservazione, che è riconoscimento dell'idoneità dell'atto a pur parzialmente conseguire lo scopo, pur nella violazione d'una prescrizione, e che pertanto presuppone l'esistenza d'una prescrizione e della relativa violazione. E, come osserva la ricorrente, mentre il primo attiene all'aspetto formale dell'atto, il secondo, essendo fondato sulla volontà della parte, investe il contenuto.

In tal modo, il principio cui si ricollega la norma indicata nel secondo motivo del ricorso (art. 121 cod. proc. civ.), non è il "principio di conservazione", cui fa riferimento la sentenza impugnata.

È invero da affermare che "le disposizioni previste per l'interpretazione dei contratti hanno per oggetto dichiarazioni di volontà dirette a conseguire effetti giuridici normativamente tutelati; e, poiché anche la domanda giudiziale è dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento (Cass. 10 ottobre 1997 n. 9875), il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via di proiezione analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 27 gennaio 1999 n. 719). Ed in particolare, il generale principio di conservazione degli atti giuridici (e specificamente l'art. 1367 cod. civ., ritenuto applicabile anche in materia testamentaria – Cass. 24 giugno 1974 n. 1902 – ed in materia di atti amministrativi – Cass. 22 novembre 1984 n.

6020), che per il suo fondamento (consentire alla volontà di conseguire, pur nell'invalidità dell'atto, un effetto giuridico, nella misura corrispondente alla validità) trascende lo spazio negoziale, è ben applicabile, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla domanda giudiziale di riassunzione".

Nel caso in esame, la sentenza, applicando l'indicato principio, ha fondatamente ritenuto che il ricorso per riassunzione, privato della parte inammissibile, nella parte residua resta ammissibile.

Né la Società ricorrente censura la valutazione attraverso la specifica contestazione della concreta ammissibilità ed idoneità di questa parte residua.

Anche il secondo motivo è pertanto infondato.

9. Il diritto alla facilitazione, quale generale concessione al personale, secondo quanto ritenuto dal primo giudice di merito, era escluso dalla valutazione aziendale di immeritevolezza.

Applicando il principio affermato dalla sentenza rescindente, per cui questa valutazione non è assolutamente discrezionale ed insindacabile bensì sottoposta a parametri oggettivi di controllo e di censura desumibili dal codice civile e dalla norma collettiva (nazionale ed aziendale), il giudice di merito non ha negato l'astratta validità bensì la concreta esistenza dei fatti che integravano la negativa valutazione aziendale.

La sindacabilità, quale necessario limite previsto dalla sentenza rescindente, presuppone, invero, sia l'esistenza d'un astratto oggettivo parametro su cui si fondi la valutazione aziendale (pur restando libero, il datore, di fissare questo parametro), e sia il controllo della concreta sussistenza dei fatti previsti nel parametro.

E, costituendo la meritevolezza il limite d'un generale diritto riconosciuto a favore di tutto il personale, l'azienda che invoca la sussistenza di questo limite ha l'onere di provarne il fatto costitutivo (la concreta sussistenza dei fatti previsti per la negazione del diritto).

Ed il giudicante ha fondatamente posto a carico del datore questo onere, rilevando l'assenza di elementi documentali e testimoniali, ed in tal modo la "mancanza d'un minimo riscontro oggettivo che confermi la valutazione negativa del comportamento del dipendente".

E nei confronti di questo giudizio la Società ricorrente non formula censura alcuna.

10. Il ricorso incidentale è infondato. La compensazione delle spese per giusti motivi non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza, e può essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa; e, poiché è fondata da una valutazione discrezionale del giudice, non richiede una specifica motivazione, e, ove non risulti contraddittoria, in sede di legittimità resta insindacabile.

11. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere respinti.

12. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P Q M

La Corte riunisce i ricorsi, e li respinge; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO  oltre ad EURO 1.500,00 per onorario, ed oltre alle

spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.

Il Consigliere estensore

Tiemo Cuolo

IL PRESIDENTE

Gerardo Mauriello

Luca Farsella
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 21 LUG. 2005

IL CANCELLIERE

Luca Farsella

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533